

**CAPITOLATO SPECIALE APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO
DOMICILIARE MINORI DAL 17/01/2022 al 16/01/2024 con esercizio opzione per un
ulteriore anno.
codice Cig n. 90410541C9**

**ART. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto il servizio educativo domiciliare minori nel Comune di Cavallino-Treporti rivolto ai bambini ragazzi residenti e domiciliati nel Comune di Cavallino-Treporti. Si rivolge, come servizio individuale o di gruppo, a minori a rischio o in presenza di disagio familiare e/o scolastico, psico sociale, socio ambientale, a famiglie che, nelle diverse fasi della vita, necessitano di interventi a supporto delle funzioni genitoriali, a minori che, su mandato degli organi giudiziari competenti, necessitano di specifici interventi atti a proteggere e sostenere la loro persona in situazioni in cui le dinamiche genitorifigli siano inappropriate e pregiudizievoli.

**ART. 2
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

Nel 2021 il servizio è stato garantito dalla Cooperativa Itaca di Pordenone nei confronti di complessivi n. 12 minori di cui 4 segnalati dal Tribunale dei Minorenni.

Il personale impegnato dalla Ditta è il seguente:

ruolo	livello	in forza dal	in forza fino al	socio dal	dipendente dal	scatti	% part-time
coordinatore servizi	E2	22/06/1998	tempo indeterminato	22/06/1998		6	15%
educatore	D2	02/03/2010	tempo indeterminato		02/03/2010	5	74%
educatore	D1	01/01/2009	tempo indeterminato	01/01/2009		5	100%
educatore	D2	01/01/2020	tempo indeterminato	01/12/2021		0	74%
educatore	D1	01/07/2019	tempo indeterminato		01/01/2021		10%

L'amministrazione comunale mette a disposizione, qualora necessario, dei propri spazi per gli incontri individuali (Centro Sociale Polivalente a Ca'Savio, Centro Culturale Pascoli di Cavallino, ex Centro Civico Ca'Savio).

Nel Comune esiste un unico Istituto Comprensivo (Daniele Manin) frequentato dai minori di Cavallino-Treporti i cui plessi scolastici sono i seguenti:

Sede	Grado	Indirizzo	Telefono
Treporti	Primaria Bragadin	via Ricevitoria, 1 – 30013 Cavallino Treporti – Ve	041966045
Ca' Savio	Primaria Manin	via Latisana, 3 – 30013 Cavallino Treporti – Ve	041658669
Punta Sabbioni	Primaria Pertini	via Vallio, 6 – 30013 Cavallino Treporti – Ve	041966364
Cavallino	Primaria Pascoli	via Elena Lucrezia Cornaro, 12 – 30013 Cavallino Treporti – Ve	041968572
Ca' Savio	S.S. I° grado Carpaccio	via Pisani, 1 – 30013 Cavallino Treporti – Ve	041966047

L'importo presunto dell'appalto è stato calcolato tenendo conto:

- del numero di ore complessive previste per lo svolgimento di attività educativa diretta (1250 ore anno)
- del numero di ore complessive previste per l'attività del Coordinatore (190 ore anno);
- dall'analisi dei costi di seguito descritta, con specifica evidenza dei costi del personale, calcolati sulla base di valori del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative del Settore Socio-sanitario-assistenziale educativo ed inserimento lavorativo:

Fattore produttivo	Costo orario	Ore complessive previste nel biennio	Importo complessivo
1.Spese per il personale educativo	€ 21,5	2500	€ 53.750,00
2.Spese diverse gestione (beni di consumo, tasse, dpi Covid, servizi diversi, compreso utile d'impresa)	€ 2,7	2500	€ 6.750,00
A)Totale costo orario servizio attività educativa diretta (1+2)	€ 24,2	2500	€ 60.500,00
1.Spese per personale che svolge il ruolo di Coordinatore	€ 24,00	380	€ 9.120,00
2. Spese diverse gestione (beni di consumo, tasse, dpi Covid, servizi diversi , compreso utile d'impresa)	€ 1,00	380	€ 380,00
B)Totale costo orario servizio coordinamento (1+2)	€ 25,00	380	€ 9.500,00
Totale A)+B)			€ 70.000,00

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

Il contratto in esame ha durata biennale, dal 17/01/2022 al 16/01/2024 con opzione per un ulteriore terzo anno.

ART. 4

CORRISPETTIVO E VALORE ECONOMICO DELL' APPALTO

3.2. L'importo complessivo dell'appalto IVA esclusa ammonta a:

Importo per il periodo 17/01/2022 - 16/01/2024	€ 70.000,00
Opzione rinnovo per un anno (dal 17/01/2024 al 16/01/2025)	€ 35.000,00
Totale	€ 105.000,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune di Cavallino-Treporti ha stimato in complessivi € 31.435,00 annui (89,8% dei costi complessivi);

L'importo per gli oneri di sicurezza da interferenza con soggetti al ribasso è pari ad € 0,00.

L'importo è finanziato con risorse stanziare nei bilanci pluriennali del Comune di Cavallino-Treporti;

Il ribasso percentuale presentato in sede gara verrà applicato a ciascuno dei due costi orari previsti dall' art 2 ovvero:

A) COSTO ORARIO SERVIZIO ATTIVITÀ EDUCATIVA DIRETTA (€ 24,2)

B) COSTO ORARIO SERVIZIO COORDINAMENTO (€ 25,00).

I corrispettivo dell' appalto, ovvero i costi orari per il servizio di attività educativa diretta e per il servizio di coordinamento, determinati dopo il ribasso presentato in sede di gara dall' appaltatore verranno aggiornato a Gennaio del secondo e dell' eventuale terzo anno di durata del contratto sulla base della variazione dell' indice ISTAT FOI (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in vigore nello stesso mese di Gennaio 2023 e 2024.

Si precisa che le ore previste per lo svolgimento dell' attività educativa diretta (1250 anno) e per l'attività di coordinamento (190 anno) sono da considerarsi puramente indicative, pertanto potranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente svolte (n. ore effettive per costi orari previsti sub A e B) senza che la Ditta affidataria possa avanzare alcuna pretesa qualora non venisse raggiunto il monte ore complessivo annuale previsto.

ART. 5 OBIETTIVI E SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Obiettivi relativi alle famiglie per le quali il servizio sociale attiva un progetto di SED:
Sostenere il nucleo familiare; responsabilizzare i genitori nel loro ruolo educativo; contribuire alla presa in carico da parte dei Servizi del genitore e del minore in difficoltà, diminuire la conflittualità relazionale; promuovere il legame tra famiglia e territorio; rimodulare le relazioni intrafamiliari e con il territorio; garantire il diritto di visita e di relazione del minore in caso di separazione posta in essere dall' Autorità Giudiziaria.

Obiettivi relativi ai minori:

Aiutare i minori a comunicare adeguatamente i bisogni, riducendo i comportamenti a rischio; Intervenire nella prevenzione del disagio e dell' abbandono scolastico instaurando relazioni con la scuola; Rafforzare l'autostima e favorire l' inserimento sociale; promuovere la qualità della vita dei minori e delle famiglie coinvolgendo la comunità (sollecitare la solidarietà).

Le attività oggetto dell' appalto si svolgeranno sulla base di indicazioni fornite dal Servizio Sociale, **in stretta collaborazione con il servizio tutela Minori dell' ULSS 4 Veneto Orientale**, secondo progetti personalizzati e riferiti alle specifiche situazioni dei minori in carico.

Gli interventi si svolgeranno in orario e con modalità flessibili e concordate negli abituali spazi di vita dei minori e delle famiglie destinatarie del servizio e/o presso realtà associative o gruppi spontanei.

La titolarità alla verifica ed alla supervisione sull' andamento del progetto è propria del Servizio sociale del Comune di Cavallino-Treporti, fermo restando l' autonomia dell' appaltatore nell' esecuzione dell' appalto.

Sono considerate attività migliorative ulteriori, che l' appaltatore metta a disposizione senza pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo da parte del Comune, e che saranno valutate nell' offerta tecnica, le seguenti prestazioni:

A) Attività di socializzazione compatibilmente con le vigenti linee guida Covid 19:

Interventi vari finalizzati a contribuire ad eliminare l' emarginazione sociale, contrastare la povertà educativa, favorendo il contatto e il rapporto con le associazioni e per incentivare la partecipazione dell' utente ai diversi servizi forniti dal Comune e da altre istituzioni presenti nel territorio.

B) Impiego di ulteriori risorse professionali rispetto a quelle minime previste dal Capitolato:

Psicologo o analoga professionalità per:

- 1) supervisionare, supportare, formare il personale ordinariamente impiegato nell' appalto, nei casi più complessi,
- 2) fornire consulenza psicologica alle famiglie dei minori in carico al servizio;

Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto oggetto del presente capitolato, l'appaltatore ha l'obbligo di realizzare anche le attività indicate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative ulteriori), in quanto proposte come elemento di sviluppo in sede di gara e finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze del Comune. Le attività migliorative non sono da considerarsi opere aggiuntive ai sensi dell'art. 95, comma 14 bis, D.lgs. 50/2016, in quanto non alterano i caratteri essenziali delle prestazioni richieste desumibili dal progetto dei servizi.

Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore ad esclusione di quelle qualificabili come varianti progettuali, di cui agli artt. 95 e 106 del D.lgs 50/2016, che, nell'appalto in oggetto, non sono autorizzate o richieste (ad esempio non possono essere offerte più ore di quelle previste dall'art 2 di svolgimento di attività educativa diretta e/o di attività di coordinamento).

ART. 6 PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art 50 del dlgs 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'impresa subentrante si obbliga, prioritariamente, ad assumere tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, specificati nella relazione tecnico-illustrativa (Art 2 capitolato) garantendo, compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in vigore e derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale e sottoscritto dall'attuale appaltatore e dalle OO.SS.LL.

Le eventuali restanti prestazioni sono erogate tramite proprio personale, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato e in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente e dei requisiti di seguito specificati.

Dovranno operare, obbligatoriamente, nel servizio le seguenti figure professionali:

1. educatori in un numero adeguato a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto, in possesso di idonei requisiti professionali, ovvero diploma di educatore professionale o equipollente o laurea in pedagogia, scienza della formazione ed educazione o altra laurea equipollente;

2. un coordinatore del servizio con specifica esperienza in servizi analoghi a quello dell'appalto almeno triennale e in possesso del diploma di laurea in psicologia o in pedagogia, scienza della formazione ed educazione o altra laurea equipollente;

L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere l'elenco nominativo completo degli addetti che impiegherà nel servizio, compreso il coordinatore, ed il relativo curriculum che dovrà riportare le relative qualifiche professionali e le esperienze maturate in servizi analoghi.

L'elenco del personale dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni. L'impresa dovrà, in ogni caso, comunicare ogni tre mesi, anche senza richiesta dell'ente appaltante: le generalità del personale impiegato, le posizioni assicurative con la contestuale trasmissione dei DM 10 e delle posizioni INAIL, il piano di intervento attuato con l'indicazione degli orari di servizio ed una relazione sullo stesso.

L'affidatario si impegna ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'appalto nel rispetto del piano di formazione presentato in sede di gara, certificando semestralmente i corsi frequentati dai dipendenti.

Di norma è richiesta all'Impresa affidataria la continuità nell'utilizzo del personale in favore degli stessi utenti, al fine di favorire una più completa realizzazione del piano di intervento predisposto all'inizio del servizio. Si evidenzia all'uopo che il servizio richiesto è un servizio alla persona e dunque la continuità dell'azione dell'operatore è condizione indispensabile per la garanzia della buona riuscita dell'intervento.

ART. 7

RISPETTO NORME CCNL, SULLA PREVENZIONE DEGLI ABUSI SUI MINORI E SULLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

1. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare, in particolare, al personale impiegato nel servizio, tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. È altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale.
2. L'appaltatore nell'impiego di personale a contratto con i minori, dovrà rispettare gli obblighi previsti dall'art. 25 bis e 28 del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" Dlgs. 81/2008.
4. L'aggiudicatario dovrà, in particolare, elaborare il D.V.R per la valutazione dei rischi propri.

ART. 8

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il Committente, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cavallino-Treporti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2014.
2. Il Committente, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Committente procederà all'applicazione della penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni contestazione di violazione, oppure, nei casi considerati più gravi, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
3. Il Committente può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ART. 9

AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO

La rilevazione dei bisogni, la valutazione psico-sociale inerente la casistica, la formulazione dei progetti di intervento e l'individuazione di eventuali priorità competono al Servizio Sociale e/o ai Servizi Socio-sanitari specialistici. Compete in ogni caso al Servizio Sociale l'autorizzazione all'avvio degli interventi attraverso preventiva comunicazione scritta alla ditta affidataria.

La presa in carico della situazione dovrà avvenire entro tre giorni feriali dalla segnalazione; nei casi urgenti l'avvio del servizio dovrà avvenire entro le 24 ore.

Ogni decisione in ordine alla variazione, sospensione, cessazione del programma d'intervento compete al Servizio Sociale.

La verifica in ordine all'andamento dei progetti d'intervento verrà effettuata nell'ambito di incontri periodici, con cadenza almeno mensile, con il gruppo degli Educatori, le Assistenti Sociali del Comune, il coordinatore nominato dalla ditta.

Sulla base di particolari necessità, potranno essere previsti ulteriori incontri tra il singolo educatore e l'Assistente Sociale titolare del caso, nonché tra il coordinatore della ditta ed il responsabile dei servizi sociali del Comune.

ART. 10

RAPPORTO EDUCATORE/UTENTI

Gli Operatori sono tenuti a svolgere il loro ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza dell'utente, salvaguardando il principio del segreto professionale. Devono inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti e rispettare il vincolo del segreto d'ufficio per le attività affidate dal Comune.

È fatto obbligo all'educatore indossare il cartellino d'identificazione personale.

E' fatto divieto alla Ditta affidataria ed ai singoli educatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio.

ART. 11

MODALITA' DI PAGAMENTO

Alla fine di ogni mese di servizio la Ditta è tenuta a presentare al Comune regolare fattura con allegato l'elenco delle ore svolte operando la seguente distinzione:

- ore destinate allo svolgimento di attività educativa diretta (da liquidare);
- ore destinate al servizio di coordinamento (da liquidare);
- ore destinate ad attività migliorative ulteriori (da non liquidare).

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Cavallino-Treporti – con sede in Piazza Giovanni Paolo II 30013 –Cavallino-Treporti 30013 CF e P.IVA 03129420273 e devono essere trasmesse all'ufficio - codice univoco UFL92D e riportare:

- Il CIG di gara
- Gli estremi della determinazione di affidamento del servizio
- Il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti

L'appaltatore s'impegna a comunicare il numero di conto corrente dedicato con i nominativi dei soggetti abilitati ai sensi per gli effetti delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'Ente provvederà d'ufficio, periodicamente e prima della liquidazione delle fatture, all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta, ai sensi del comma 10, dell'art. 16 bis, del D.L. 20/11/2008 n. 185. Qualora tale documento risulti regolare ed in assenza di contestazioni ed addebiti inerenti il servizio prestato, L'Ente procederà al pagamento delle relative fatture entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta.

Più specificatamente il corrispettivo orario del servizio oltre I.V.A. di legge sarà corrisposto entro i termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo emissione di mandato di pagamento presso la tesoreria del Comune.

Il corrispettivo suindicato s'intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione comunale di operare i controlli che riterrà opportuni con l'obbligo per la Ditta di esibire l'eventuale documentazione richiesta. Il corrispettivo orario è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 12

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il sub appalto è ammesso alle condizioni previste dall' art 105 del dlgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 105.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatto salvo quanto previsto dall' art 106 comma 1 lettera d del dlgs 50/2016

ART. 13

GARANZIA DEFINITIVA

1. In sede di stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia fideiussoria definitiva a tutela della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. Il valore della garanzia sarà pari al 10% del valore del presente affidamento, fatto salvo quanto previsto dettagliatamente dall'art. 103 del dlgs 50/2016.

2. La garanzia fideiussoria dovrà: essere costituita come prescritto ai sensi della normativa contrattuale vigente e degli artt.93 e 103 del d.lgs 50/2016, avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione; dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; superato infruttuosamente tale termine, sarà applicato quanto previsto all'art.103 c.1 d.lgs 50/2016.

3. In caso di riduzione della garanzia per incameramento parziale, la medesima andrà ricostituita nell'ammontare iniziale entro 15 giorni dal verificarsi della riduzione.

ART. 14

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Impresa è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti.

L'Impresa, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare specifica polizza assicurativa per un massimale di Euro 1.500.000,00.= con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

L'Impresa dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato di appalto. La Ditta si impegna ad inviare copia della suddetta polizza cinque giorni prima della data fissata per la stipula del contratto oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l'inizio della esecuzione stessa. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

ART. 15

FACOLTA' DI CONTROLLI

Il Servizio Sociale del Comune ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento ed al buon andamento del servizio e di chiedere l'adozione di misure risolutive di eventuali inadempienze o situazioni pregiudizievoli al raggiungimento degli obiettivi di servizio.

ART. 16

INADEMPIENZA E RISOLUZIONE

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà all'Impresa diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o

contestazione di addebiti con termine a controdedurre di almeno giorni 15 (quindici). Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità
- avviare la procedura di revoca e/o recesso dal contratto

Qualora l'Impresa, nel corso del contratto risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione comprensivo degli accessori.

Nei casi di inadempienza dell'impresa agli obblighi retributivi, nonché a quelli relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà del Comune, previa comunicazione all'impresa, all'Ispettorato del lavoro, all'INPS e all'INAIL, di operare una trattenuta cautelativa fino ad un massimo del 30% del dovuto.

Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia fornita la prova dell'adempimento agli obblighi predetti e l'Impresa non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- impiego di personale non dipendente dalla Ditta;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata di servizio;
- applicazione di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dall'art. 18 del capitolato;
- ulteriore inadempienza della Ditta appaltatrice dopo la comminazione di 6 penalità complessive;
- 2 violazioni riguardo la mancata sostituzione di personale ritenuto non idoneo;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi oggetto dell'appalto che pregiudichino il raggiungimento delle finalità dello stesso;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione Comunale di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, alla Ditta appaltatrice oppure potrà scegliere di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.

ART. 17 PENALITA'

Ove la Ditta non ottemperi agli obblighi imposti dalla legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente contratto o non garantisca gli standard previsti dall'offerta tecnica e tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00. Nel caso di cumulo di gravi infrazioni l'amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto. Alla contestazione della inadempienza la Ditta aggiudicataria ha la facoltà di presentare le

proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero della penalità mediante compensazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta affidataria.

ART. 18

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune, in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del servizio;
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall'impresa.

ART. 19

TUTELA DELLA PRIVACY

1. La Ditta, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, particolari degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

2. Il Comune di Cavallino-Treporti è titolare del trattamento di tutti i dati personali relativi agli utenti dei servizi appaltati, dati che saranno affidati all'appaltatore per l'esecuzione del contratto.

3. L'aggiudicatario è in ogni caso responsabile del trattamento di tutti i dati personali di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

4. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e, comunque, in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dalla normativa citata al comma 1 del presente articolo, puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale. In particolare l'aggiudicatario:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto;
- dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati, riferendone i nominativi al Responsabile del trattamento dati del Comune;
- L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

- L'aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l'eventuale contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Cavallino-Treporti.

Inoltre l'appaltatore dovrà rispettare le misure **tecniche ed organizzative necessarie al fine di assicurare il pieno rispetto le disposizioni in materia di dati personali nonché di garantire la tutela dei diritti degli interessati, (minori, genitori) con particolare riferimento a quanto specificato nell' offerta tecnica.**

Inoltre l'appaltatore dovrà sottoscrivere l'atto di nomina a responsabile esterno del trattamento (allegato al disciplinare di gara) entro la stessa data nella quale verrà sottoscritto il contratto d'appalto in Mepa, individuando un soggetto che abbia una competenza qualificata desumibile da corsi di aggiornamento in materia.

ART. 20

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto come recepite dal Comune di Cavallino-Treporti con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 01/10/2019 e di accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.

2. L'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente i dati anagrafici, il codice fiscale e la partita iva, i dati di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm., il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi della mancata iscrizione. L'Appaltatore dovrà fornire i medesimi dati anche con riferimento ai subcontratti e subaffidamenti afferenti alle cd. attività "sensibili" elencate nell'Allegato 1, lettera A) del Protocollo di legalità.

3. Il Committente non autorizzerà l'Appaltatore a subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

4. L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Analogo obbligo verrà assunto da qualsiasi altra Ditta che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di omessa comunicazione al Committente dei sopradescritti tentativi di pressione criminale. L'Appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola nei subcontratti con la precisazione che l'omessa comunicazione al Committente dei tentativi di pressione criminale comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

5. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Committente ed alla Prefettura, dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis-, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del c.p.

Nei casi di cui al presente punto 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del committente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

6. L'Appaltatore si obbliga:

- a comunicare al Committente, ad inizio lavori, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) del Protocollo di Legalità, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

7. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D. Lgs. n.159/2011 rese ai sensi del Protocollo di legalità nei confronti della ditta appaltatrice, e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed automatica nei contratti sottoscritti con i subcontraenti nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti. Il Committente, qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive a carico dei subcontraenti, previa revoca dell'autorizzazione al subcontratto, farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale.

Il Committente si riserva la facoltà di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ss.ii. (cd. informazioni supplementari atipiche) – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione dell'attività imprenditoriale soggetta al controllo pubblico.

ART.21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i con i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto, un'apposita clausola con cui essi assumono analogo obbligo. Il Committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i subcontraenti sia inserita la predetta clausola.

2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi all'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa devono essere registrati sul conto corrente dedicato, devono riportare il codice identificativo della gara (cig) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (cup) e devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane Spa; restano esclusi da

tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

3. L'Appaltatore comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi e si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione.

4. L'Appaltatore si impegna a trasmettere al Committente copia dei contratti stipulati con i subappaltatori e subcontraenti.

5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, il contratto è risolto immediatamente di diritto ai sensi art. 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. L'Appaltatore si impegna ad inserire analogha clausola risolutiva espressa nei subcontratti con la precisazione che la violazione del suddetto obbligo di tracciabilità comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR oppure pec.

6. L'Appaltatore dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. L'Appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative alla commessa in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ART. 22

STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto (con scrittura privata elettronica nella piattaforma Mepa) è subordinata all'accertamento di tutti requisiti previsti dalla legge.

2. L'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto previsto dall' art. 8 comma 1 lettera a della legge 120/2020 (legge conversione DL. 76/2020) può autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall' art 32 comma 8 del dlgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all' art 80 del medesimo decreto nonché dei requisiti di qualificazione e nelle more della stipula del contratto d'appalto. In tal caso la cauzione definitiva e polizze assicurative dovranno essere consegnate prima dell'avvio del servizio.

3. Le spese contrattuali, corrispondenti unicamente all' imposta di bollo, sono a carico dell'appaltatore;

ART. 23

FORO COMPETENTE

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Venezia. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24

NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice civile ed alla normativa vigente in materia nazionale e regionale.